

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

N° 1237 del 09/08/2019

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA “THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.” DELLA MANUTENZIONE PREVENTIVA ANNUALE SU CROMATOGRAFO IONICO MODELLO ICS-2000 S/N 04070000 IN DOTAZIONE AL DISTRETTO PROVINCIALE DI L'AQUILA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 DEL D.LGS.50/2016
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Rita Aloisio
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE presso la “Sezione Chimica Ambientale” del Distretto Provinciale di L'Aquila è in dotazione un Cromatografo ionico modello ICS-2000 s/n 04070000 prodotto dalla ditta Dionex Spa, acquisito con locazione operativa di cui al contratto stipulato in data 24.06.2004 con Determina Dirigenziale n°499 del 11.06.2004, acquistato in seguito con Determina Dirigenziale n°1013 del 04.11.2008 dalla società Dionex S.p.a. di San Donato Milanese (MI);

CHE nel 2011 la società Dionex S.p.a. è stata acquisita dalla Thermo Fisher S.p.a., diventandone parte integrante;

CHE la fornitura dell'assistenza tecnica annuale sulla strumentazione di produzione ex Dionex e Thermo Fisher in dotazione nei laboratori dei Distretti Prov.li Arta, affidato alla società Thermo Fisher Scientific S.p.a. con Determina Dirigenziale n°1225 del 19.12.2017, ha avuto scadenza in data 18.12.2018;

VISTA la necessità di effettuare sul suddetto strumento la manutenzione preventiva programmata, che prevede operazioni non attuabili dal personale tecnico dell'agenzia, in quanto prevista nel piano controllo qualità strumentale al fine di garantire il buon funzionamento dello strumento, necessaria per un conforme uso dello stesso, al fine di assicurare il corretto e continuativo funzionamento della strumentazione oltre che la correttezza e la puntualità dei risultati delle attività analitiche eseguite;

DATO ATTO che per “manutenzione preventiva” deve intendersi una politica di manutenzione che si prefigge l'obiettivo di eseguire un intervento della ditta finalizzato non alla riparazione dello strumento in quanto guasto ma piuttosto all'effettuazione di una serie di controlli, volti ad assicurare il regolare e corretto funzionamento dello stesso, tramite una “revisione” e/o sostituzione di parti di ricambio, prima che nello strumento si manifesti il guasto;

CONSIDERATO che tra i principali benefici derivanti dall'accurato processo di manutenzione preventiva figura la sostanziale riduzione dei costi di una eventuale riparazione e del tempo di inattività dello strumento (fuori servizio) e che i vantaggi di una manutenzione preventiva annuale sullo strumento, attraverso un controllo effettuato su funzionalità e accuratezza nelle misurazioni, previene e riduce situazioni di mal funzionamento dello strumento, eludendo riparazioni invasive e riducendo la possibilità di danni;

CONSIDERATO che l'assistenza tecnica degli strumenti di produzione Dionex, data l'elevata specializzazione degli stessi, è opportuno che sia resa dai tecnici della ditta produttrice, che tuttavia nel 2011 è stata acquisita dalla Thermo Fisher, divenuta da quel momento unico punto di riferimento per manutenzioni e riparazione di tutta la strumentazione Dionex;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello



Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

DATO ATTO, quindi, che la legge di stabilità 2016, come modificata dalla Legge n.145/2018, prevede che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5.000 Euro non ricade nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

RILEVATO che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai cinquemila euro;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.63 *"Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti" (comma 1), specificando che "nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata...." (comma 2) "... "....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico..." (lett b) nella circostanza in cui "la concorrenza e' assente per motivi tecnici" (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica "solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";*

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

PRESO ATTO che la ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a., con propria nota avente ad oggetto "Esclusività fornitura" (**Allegato 1**), resa ai sensi dell'art.76 del del DPR n.445/2000, acquisita al ns.Prot.n°0036583 del 26.07.2019, confermando la propria condizione di fornitore in esclusiva della fornitura oggetto della presente determina dirigenziale, dichiara quanto segue: *"la strumentazione Thermo Fisher Scientific (comprese tutte le parti di ricambio) è prodotta negli U.S.A., di cui la Thermo Fisher S.p.A. è la filiale italiana, sede legale ed amministrativa in Strada Rivoltana Km 4 – 20090 Rodano (MI) e come tale l'unica autorizzata alla commercializzazione sul territorio nazionale di tali prodotti";*



CONSAPEVOLE che l'affermata infungibilità comporta l'applicazione dell'art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del d.Lgs.50/2016, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidato unicamente alla ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. in quanto esclusivista unica per la fornitura oggetto del presente provvedimento, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e’, inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficoltà tecniche sproporzionate” (comma 3, lett b));*

CONSIDERATO che la fornitura della riparazione, la cui esecuzione risulta necessaria ad assicurare la piena e corretta funzionalità dello strumento in oggetto, può senza alcun dubbio considerarsi una consegna complementare effettuata dal fornitore stesso della strumentazione nonché affidatario del servizio di assistenza tecnica come sopra detto;

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di manodopera ed eventuali parti di ricambio differenti rispetto a quella fornita dalla Thermo Fisher Scientific Spa, senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

RITENUTO, per i motivi suddetti, di affidare la riparazione dello strumento in oggetto alla società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. la quale, in qualità di affidataria del servizio di assistenza tecnica della strumentazione ex Dionex e Thermo Fisher, è altresì la più adatta ad effettuarne la riparazione;

ACQUISTA l'Offerta N.21269163 del 01.08.2019, allegata al presente provvedimento (**Allegato 2**), formulata dalla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.a. per il servizio di manutenzione preventiva programmata annuale sul cromatografo ionico di cui trattasi, il cui costo totale ammonta ad € 3.466,00 + IVA al 22% (€ 4.228,52 IVA inclusa);

VISTO che la suddetta offerta di assistenza tecnica per manutenzione preventiva prevede, per lo specifico strumento di cui trattasi, un servizio di manutenzione denominato *“PROACTIVE”*, comprendente n.1 visita di manutenzione preventiva annuale compresi i materiali di consumo sostituiti durante la visita di manutenzione preventiva (a discrezione del tecnico) con esclusione delle visite on-site (manodopera e viaggio) e delle parti di ricambio certificate dalla fabbrica;

VISTO che il contratto comprende la sostituzione esclusivamente dei consumabili (termine riferito solitamente ai soli kit per effettuare la manutenzione preventiva);

VISTO che, come riportato sull'offerta di contratto, la formula *“PROACTIVE”* stipulata per lo strumento di cui trattasi non include le parti di ricambio certificate dalla fabbrica;



RITENUTO, per quanto sopra detto, di procedere ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, alla fornitura in questione tramite affidamento diretto alla società Thermo Fisher Scientific S.p.a., secondo le modalità di cui al preventivo di spesa in allegato al presente provvedimento, al costo di € 3.466,00 + IVA al 22%;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 14/01/2019 è stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente

ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la manutenzione della strumentazione in dotazione ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dai laboratori ed assegnate all'Arta dalla legge istitutiva;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 4.228,52 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Virginia Lena, Direttore del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

DETERMINA

1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b) e comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, alla ditta "THERMO FISHER SCIENTIFIC Spa" di Rodano (MI), la fornitura della manutenzione preventiva programmata sullo strumento cromatografo ionico modello ICS-2000 s/n 04070000 in dotazione al Distretto Provinciale di L'Aquila;

2) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Virginia Lena, Direttore del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e



dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

3) **DI DARE ATTO** che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 4.228,52, al lordo di IVA al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

5) **DI DARE ATTO** che il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z8429718C2** (*Allegato 3*);

6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

7) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 09/08/2019

Il Dirigente della Sezione
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

